



MARGHERITA PAGNOTTA

La Corte EDU legittima il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (pur condannandone una applicazione eccessivamente sproporzionata e formalistica ...)

Il 28 ottobre 2021, è stata pubblicata la pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo del caso *Succi et al. c. Italia* (n. 55064/11, 37781/13 e 26049/14). La Corte di Strasburgo in questa occasione si è occupata di tre vicende giurisdizionali concluse con decisioni prese in ultima istanza dalla nostra Corte di legittimità, che in tutti e tre i casi aveva ritenuto inammissibili i ricorsi degli interessati, i quali poi si erano rivolti alla Corte europea, lamentando la violazione del loro diritto di accesso al giudice, garantito dall'art. 6 § 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. In particolare, i ricorrenti sostenevano che le decisioni di inammissibilità dei ricorsi adottate dalla Corte di cassazione fossero affette da un eccessivo formalismo.

Nel primo caso (n. 55064/11, *Succi*), relativo ad una procedura di sfratto, la sesta sezione civile della Corte di cassazione, con ordinanza n. 4977/11, riteneva inammissibile il ricorso in quanto non conteneva la rubrica dei motivi con la relativa indicazione delle ragioni per le quali erano stati proposti, né la “specificazione” degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, in violazione dell'art. 366, co. 1, n. 4 e 6 c.p.c.

Nel secondo caso (n. 37781/13, *Pezullo*), relativo ad una controversia per il risarcimento dei danni che il ricorrente chiedeva per un danno d'acqua subito da un immobile di sua proprietà, la terza sezione civile della Corte di cassazione, con sentenza n. 3652/2013, dichiarava l'inammissibilità del ricorso evidenziando, in particolare: l'inidoneità dei “quesiti di diritto”, allora ancora necessari ai sensi dell'art. 366 *bis* c.p.c., che erano stati redatti in modo astratto e generico; il difetto di “autosufficienza” del ricorso, secondo quanto previsto dall'art. 366, co.1, n. 6 c.p.c., perché i documenti dei quali si lamentava l'erronea valutazione o l'assenza di valutazione erano stati menzionati senza la riproduzione delle parti pertinenti e, laddove queste parti erano state riprodotte, omettendo di citare i riferimenti che avrebbero permesso di reperire gli stessi documenti.

Nel terzo caso (n. 26049/14, *Di Romano et al.*), relativo ad una controversia per il risarcimento dei danni richiesti dai familiari della vittima di un incidente d'auto, con l'ordinanza n. 21232/13, la sesta sezione civile della Corte di cassazione dichiarava inammissibile il ricorso ritenendo non assolta l'esigenza, di cui all'art. 366, co. 1, n. 3 c.p.c., di una sintetica esposizione dei fatti con riguardo sia alla situazione litigiosa sia allo svolgimento del giudizio nei precedenti gradi. La Corte di cassazione osservava, in particolare, che nel ricorso la “sintetica esposizione dei fatti” si prolungava per ben 51 pagine (sulle 80 complessive del ricorso), riproducendo integralmente una serie di atti di procedura e raggruppandoli con la cosiddetta “tecnica dell'assemblaggio”, senza il minimo sforzo di sintesi che permettesse di ricostruire la cronologia e lo sviluppo della procedura nei suoi snodi essenziali.

Dei tre ricorsi proposti dinanzi alla Corte EDU solo il primo è stato accolto, ma andiamo con ordine.

L'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (di seguito “Convenzione”), affronta il tema dell'equo processo, della ragionevole durata del giudizio (articolo 6 § 1), della presunzione di innocenza (articolo 6 § 2) e delle garanzie processuali dell'imputato in relazione al principio del contraddittorio (articolo 6 § 3). Nell'ottica di tali garanzie, un ruolo di primaria importanza ha il diritto, implicitamente riconosciuto dalla norma, di accesso alla tutela giurisdizionale, in particolare davanti alle Corti supreme o di ultima istanza, del quale la Corte EDU si è occupata a più riprese (cfr. sentenza della Grande Camera *Zubac c. Croazia*, n. 40160/12, GC, 5 aprile 2018, §§ 76-82).

Nell'ottica di svolgere un bilanciamento tra il suddetto diritto di accesso alla tutela giurisdizionale dinanzi alle Corti supreme o di ultima istanza e l'opportunità di imporre ai ricorrenti complessi e specifici criteri di redazione degli atti per evitare che vengano dichiarati inammissibili, la Corte ha sottoposto ad esame il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione per come questo è stato elaborato dalla giurisprudenza, valutandone “lo scopo legittimo”. In particolare, la Corte EDU ha affermato che il proprio compito è quello di dover accertare se la dichiarazione di inammissibilità della Corte del singolo Paese vada in qualche modo ad intaccare la sostanza e l'essenza stessa del



diritto del ricorrente ad avere un giudice e se, nella specie, le condizioni imposte dal principio di autosufficienza alla redazione del ricorso in cassazione perseguano uno scopo legittimo, verificando la proporzionalità delle restrizioni imposte.

L'autosufficienza è un requisito che attiene al contenuto del ricorso per cassazione e che, pur non trovando un'espressa regolamentazione normativa nel codice processuale civile, costituisce uno dei principali oneri posti a carico della parte che procede alla redazione di un atto di impugnazione innanzi alla Corte Suprema. L'aumento esponenziale del contenzioso innanzi alla Corte di Cassazione ha fatto sì che la giurisprudenza di legittimità individuasse, accanto a quelle espressamente previste dal legislatore, una ulteriore causa di inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio di cassazione rappresentata proprio dalla violazione del c.d. "principio di autosufficienza" nella redazione del ricorso, elaborato sulla scorta dei requisiti minimi richiesti per il ricorso *ex art. 366 c.p.c.*

Il ricorso per cassazione per essere "autosufficiente" deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza che vi sia la necessità di far rinvio e accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, a elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l'onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali e i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione.

Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione è stato profondamente criticato dal mondo della dottrina e dell'avvocatura, che più volte hanno denunciato l'enorme difficoltà riscontrata nella comprensione dei parametri elaborati (di volta in volta) dalla Corte per la redazione dei ricorsi, non avendo alcuna sicura base normativa alla quale riferirsi. Per questo si è giunti all'elaborazione di un Protocollo d'intesa tra la Corte Suprema e il Consiglio Nazionale Forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in Cassazione (Protocollo d'intesa Cassazione-C Consiglio Nazionale Forense del 17 dicembre 2015 concernente le "regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria"), nel tentativo di fornire agli avvocati regole più o meno certe alle quali fare riferimento nella stesura degli atti introduttivi del giudizio innanzi alla Corte Suprema.

Esaminando, dunque, le ragioni che hanno determinato l'elaborazione da parte della giurisprudenza di legittimità del suddetto principio, quali la necessità di facilitare la comprensione della controversia e delle questioni sollevate nel ricorso e permettere alla Corte di cassazione di decidere senza dover consultare altri documenti, affinché essa possa preservare il suo ruolo e la sua funzione, che si risolvono nella garanzia, in ultima istanza, dell'applicazione uniforme e della corretta interpretazione del diritto nazionale (nomofilachia), la Corte EDU ha ritenuto che il suddetto principio di autosufficienza persegua uno scopo legittimo, in quanto consente di semplificare l'attività della Corte di Cassazione e allo stesso tempo di garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia (*Succi*, cit., § 74 e 75).

La Corte di Strasburgo sembra, dunque avallare in tutti e tre i casi la giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di autosufficienza del ricorso, riconoscendo la meritevolezza dell'esigenza che la giurisdizione di vertice dell'ordinamento italiano sia posta in condizione di assolvere il suo primario compito nomofilattico.

Nel singolo caso *Succi*, la dichiarata violazione dell'art. 6 § 1 rileva, dunque, solo in ragione di un esame in concreto del ricorso, in virtù di una rilevata difformità tra le affermazioni in astratto della Cassazione relative al principio di autosufficienza (considerate condivisibili e meritevoli di tutela) e le risultanze concrete, avendo la Corte EDU ritenuto che in realtà il ricorso del *Succi* aveva rispettato il suddetto principio della Cassazione. Pertanto, il pensiero della Corte EDU non sembrerebbe porsi in contrasto con quello della Cassazione, rimproverando la prima Corte alla seconda solo un errore di valutazione nel caso di specie e non anche una diversità di vedute circa l'effettiva necessità del principio di autosufficienza stesso (*Succi* §92).



Peraltro, nonostante l'accertata compatibilità tra il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e l'art. 6 § 1 della Convenzione, non è possibile ignorare il monito contenuto nel § 82 della sentenza, dove la Corte europea osserva che *“almeno fino alle sentenze n. 5698 e 8077 del 2012,”* l'applicazione del principio di autosufficienza del ricorso *“rivela una tendenza dell'Alta giurisdizione a porre l'accento su aspetti formali che non sembrano rispondere allo scopo legittimo identificato,”* *“in particolare per quanto attiene all'obbligo di trascrizione integrale dei documenti considerati nei motivi, e all'esigenza di prevedibilità della restrizione”*. In questo passaggio della pronuncia, infatti, la Corte EDU non perde occasione di evidenziare come l'applicazione da parte della Corte di cassazione del principio di autosufficienza riveli una tendenza della Cassazione stessa a concentrarsi su aspetti formali che non sembrano rispondere allo scopo legittimo in precedenza individuato e descritto dalla stessa Corte di Strasburgo, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di trascrivere integralmente i documenti inclusi nei motivi di ricorso. Questa *“tendenza”* alla quale si riferisce la Corte europea, deve ricondursi alla cosiddetta *“logica del respingimento”* che da anni ormai informa ogni grado di giudizio nel nostro ordinamento a causa, anche, del legislatore che, intervenendo ripetutamente con svariate riforme sul sistema processuale, ha disseminato nel codice varie fattispecie di inammissibilità (ne è esempio il cosiddetto *“filtro d' appello”* previsto ex art. 348 bis c.p.c.) la cui sola funzione sembra essere, il più delle volte, quella di scoraggiare e sanzionare chi ricorre al giudice.

La Corte EDU, dunque, *“mettendo in guardia”* la cassazione da una applicazione eccessivamente formalistica del principio di autosufficienza da un lato e da una vera e propria erronea applicazione in concreto del principio stesso dall'altro, ha evidentemente voluto richiamare l'attenzione della stessa sulla sottile linea di confine che c'è tra una applicazione rigida ma pur sempre rispettosa del principio di autosufficienza ed una erronea applicazione del principio stesso. Erronea applicazione da intendersi quale disfunzionale attuazione pratica dell'autosufficienza, tale da perdere di vista lo scopo legittimo che fonda l'esistenza stessa del principio, che erroneamente utilizzato sembra essere uno strumento plasmato al solo fine di limitare l'incondizionato accesso alla Suprema Corte.

La sentenza europea, quindi, nonostante non metta effettivamente in discussione la giurisprudenza della Corte di cassazione, induce ugualmente ad importanti riflessioni, soprattutto a proposito della esigenza di assoluta chiarezza e prevedibilità delle ragioni poste dalla Corte di legittimità alla base delle sue decisioni di inammissibilità.

Pertanto, il limite imposto dal principio di autosufficienza nella redazione del ricorso per cassazione è, per la Corte EDU, meritevole di tutela in quanto persegue il legittimo scopo di *“aiutare”* la Corte di cassazione a selezionare i ricorsi ben congegnati e così idonei a consentire un agile scrutinio, pur dovendo essere applicato sempre nel rispetto dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità, evitando di farne un utilizzo distorto e finalizzato al celere *“smaltimento”* dei ricorsi da trattare.



Judicium

IL PROCESSO CIVILE IN ITALIA E IN EUROPA


**Pacini
Giuridica**